

D.M. 27 febbraio 1979.

Disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dalla L. 25 ottobre 1978, n. 690.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 75 del 16 marzo 1979).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la L. 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione metrica e sul servizio metrico, approvati rispettivamente coi RR.DD. 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il D.M. 5 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1976, concernente disposizioni in materia di iscrizioni da riportare sugli imballaggi preconfezionati CEE di taluni liquidi alimentari;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della citata L. 25 ottobre 1978, n. 690, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da apporre sui preimballaggi CEE, disciplinati dalla legge medesima;

Vista la direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 78/891/CEE del 28 settembre 1978 che adegua al progresso tecnico, tra gli altri, gli allegati della precitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, e che pertanto determina, al fine di una sua puntuale applicazione, la necessità di modificare gli allegati I e II della L. 25 ottobre 1978, n. 690, ai sensi dell'art. 14 della legge medesima;

Decreta

1. Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati CEE (preimballaggi CEE), disciplinati dalla L. 25 ottobre 1978, n. 690, in seguito denominata legge.
2. Il marchio CEE, con cui i fabbricanti devono contrassegnare, ai sensi dell'art. 3 della legge, i preimballaggi di propria produzione per essere considerati preimballaggi CEE, è costituito dalla lettera minuscola "e", avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al D.M. 5 agosto 1976.
3. Le caratteristiche delle iscrizioni metrologiche di cui all'art. 6 della legge sono le seguenti:
la quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del prodotto contenuto deve essere espressa in chilogrammi o grammi, litri, centilitri o millilitri, per mezzo di cifre aventi l'altezza minima sotto indicata:
 - 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml;
 - 4 mm, se è compresa fra 1000 g e 1000 ml inclusi e 200 g e 200 ml esclusi;
 - 3 mm, se è compresa fra 200 g o 200 ml e 50 g o 50 ml esclusi;
 - 2 mm, se è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml.

Le predette cifre devono essere seguite dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/354/CEE, modificata con direttiva del Consiglio n. 76/770/CEE, concernente le unità di misura.

4. Il marchio CEE e le iscrizioni di cui agli articoli precedenti, nonché le altre indicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 della legge, devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dei preimballaggi. Il marchio CEE deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale.
5. Ai sensi dell'art. 14 della legge, i relativi allegati I e II sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

(*omissis*)

ALLEGATO I

(*omissis*)

ALLEGATO II